

Decreto ingiuntivo al fallito con registro proporzionale al 3%

Cassazione

L'imposta è correlata alla natura esecutiva del titolo, non all'eseguitività

La legge si riferisce a tutti i decreti non opposti o provvisoriamente eseguibili

Angelo Busani

Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo resta soggetto a imposta di registro proporzionale anche se il debitore sia dichiarato fallito (espressione che ora va convertita in «liquidato giudizialmente»): lo decide la Cassazione con la sentenza 2734 del 30 gennaio 2024, argomentando la sua decisione con l'osservazione che la debenza dell'imposta è correlata alla natura esecutiva del titolo e non alla sua concreta eseguitività.

La sentenza verte sul tema se la dichiarazione di fallimento (o liquidazione giudiziale) provochi il venir

meno del presupposto impositivo in quanto toglia l'esecutività del decreto ingiuntivo oggetto di tassazione. Viene dunque in considerazione la norma di cui all'articolo 37, comma 1, Dpr 131/1986, per la quale i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.

Perché sorga l'obbligo di pagare l'imposta, non è pertanto necessario che sia adottato un provvedimento giudiziario dotato delle caratteristiche della definitività. Con riferimento, in particolare, alle sentenze, nella giurisprudenza di vertice (ad esempio, in Cassazione 12480/2018) è stabilito il principio secondo il quale il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione (anche se vi faccia poi seguito la riforma del provvedimento giurisdizionale in senso favorevole al contribuente) non è idoneo a incidere sull'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, stante la perdurante esistenza della sentenza di condanna che ne rappresenta il fondamento, dato che il presupposto del tributo non è correlato all'efficacia

LE RAGIONI

La sentenza

Il decreto ingiuntivo è soggetto al registro proporzionale anche se il debitore è fallito. L'imposta è collegata alla natura esecutiva del titolo, indipendentemente dalla sua concreta eseguitività. Se il debitore è fallito, tutte le procedure esecutive a suo carico restano impedito, ma l'esecutività del decreto ingiuntivo permane intatta, anche se latente, e riprende il suo vigore se il fallito torna in bonis. L'imposta mira a colpire una dichiarazione di credito azionabile esecutivamente, in quanto la stessa è ritenuta di per sé una manifestazione di capacità contributiva, senza che rilevi se l'esecuzione al momento dell'imposizione sia possibile e se lo sia in forma individuale o concorsuale

esecutiva della sentenza ma, per l'appunto, all'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione.

Nell'ipotesi, però, del fallimento del debitore ingiunto, non si ha un caso di provvedimento giurisdizionale inizialmente soggetto a imposta di registro proporzionale, al quale sopravviene una decisione passata in giudicato, che annulla il provvedimento stesso; né un caso di decisione definitiva che dichiara revocato o nullo il decreto ingiuntivo opposto. Infatti, il decreto ingiuntivo esecutivo è soggetto a imposta di registro (con aliquota del 3%), indipendentemente dal rapporto giuridico sottostante, poiché il presupposto dell'imposta è «la natura esecutiva del decreto ingiuntivo» (Cassazione 11663/2001) e non la sua esecuzione in concreto.

In altre parole, la legge si riferisce a tutti i decreti ingiuntivi non opposti o provvisoriamente eseguibili, indipendentemente dal fatto che essi, per qualsiasi ragione, siano rimasti in concreto ineseguiti; a nulla rileva che i decreti ingiuntivi in concreto siano eseguibili e, cioè, possano servire all'esperimento di azioni esecutive individuali.